



JEDavidson:kvo

U.S. Central Authority
Benjamin Franklin Station
P.O. Box 14360
Washington, D.C. 20004
OIJA@usdoj.gov
+1 (202) 514-6700

12 gennaio 2018

Notifica di atti e documenti giudiziari al Governo degli Stati Uniti d’America, ai sensi della Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero

L’Ufficio Assistenza Giudiziaria Internazionale del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d’America (United States Department of Justice’s Office of International Judicial Assistance noto anche con l’acronimo “OIJA”) è l’Autorità Centrale designata nell’ambito ed ai sensi della Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (“Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero”). L’OIJA è altresì l’Autorità Centrale designata ai sensi del Protocollo Addizionale alla Convenzione interamericana in materia di rogatorie (“Convenzione Interamericana”), del quale gli Stati Uniti sono firmatari per la notifica dei documenti giudiziari. Inoltre, l’OIJA gestisce le richieste di notifica attraverso i canali diplomatici, ricevute dagli Stati non firmatari della Convenzione. A differenza delle richieste di notifica nei confronti di individui o società situate negli Stati Uniti, per la cui esecuzione l’OIJA ha conferito appalto ad un soggetto esterno, le richieste di notifica nei confronti del Governo degli Stati Uniti, inclusi i dipartimenti, le agenzie e gli enti, devono essere indirizzate direttamente all’OIJA. Nessun importo è dovuto per le richieste di notifica al Governo degli Stati Uniti. Le richieste di notifica nei confronti del Governo degli Stati Uniti devono essere inviate all’OIJA al seguente indirizzo: Office of International Judicial Assistance, U.S. Department of Justice, Benjamin Franklin Station, P.O. Box 14360, Washington, DC 20004.

Poiché la maggior parte delle richieste di notifica nei confronti del Governo U.S.A. sono ricevute ai sensi della Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero, il presente documento si concentrerà in particolare su tale procedimento sebbene linee guida analoghe si applichino quando la richiesta è ricevuta ai sensi della Convenzione Interamericana.¹

Come osservato in precedenza, l’OIJA è l’Autorità Centrale designata nell’ambito e ai sensi della Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero. *Si veda* Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero, articolo 2. Come illustrato nel *Practical Handbook on the Operation of the Hague Service Convention (“Handbook”)* (*Manuale pratico sul funzionamento della Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero*), l’Autorità Centrale è “l’autorità ricevente, incaricata di ricevere le richieste di notifica provenienti dagli Stati richiedenti e di

¹ Si veda la nota sulla Convenzione Interamericana disponibile al seguente link: <https://www.justice.gov/civil/service-requests>

darvi esecuzione o far sì che vi venga data esecuzione.”² Il manuale sottolinea anche che l’Autorità Centrale “non può essere considerata un rappresentante della parte convenuta al quale il documento deve essere notificato.”³ L’Autorità Centrale U.S.A. riceve ed esegue le richieste di notifica nei confronti del Governo U.S.A. ma non è il rappresentante legale né tanto meno un agente del Governo U.S.A. Pertanto, ai sensi dell’Articolo 5 della Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero, ricezione da parte dell’Autorità Centrale U.S.A. di una richiesta di notifica provenienti da un tribunale straniero non rappresenta il perfezionarsi della notifica.⁴ La notifica sarà completa e ritualmente perfezionata solo ad avvenuta ricezione dei documenti da parte dell’ufficio o agenzia competente del Governo U.S.A. A tal riguardo, in ragione dello specifico ruolo della OIJA va tenuto in conto che il completamento della procedura di notifica nei confronti del Governo U.S.A. richiede un margine di tempo; si richiede, pertanto, di inviare la richiesta di notifica all’Autorità Centrale U.S.A. in tempo utile da consentire a questa di indirizzare correttamente il documento all’ufficio o agenzia del Governo U.S.A. convenuto, consentendo così il perfezionarsi della notifica.

Inoltre, la notifica nei confronti del Governo U.S.A. è rituale solo quando trasmessa attraverso canali diplomatici o ai sensi dell’Articolo 5 della Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero con consegna all’Autorità Centrale U.S.A. Se la notifica tramite servizio postale ai sensi dell’Art. 10 della Convenzione dell’Aja qui in esame è ammessa quando gli atti sono indirizzati a privati o società situate negli U.S.A., poiché gli Stati Uniti in tal caso non si oppongono alla suddetta facoltà di notifica, altrettanto non è ammesso ove la notifica sia diretta al Governo U.S.A.: in tal caso la notifica ex Articolo 10 non può essere effettuata, giusta l’opposizione in tal caso da parte degli Stati Uniti d’America.

Si riporta qui di seguito la descrizione dei requisiti necessari per la correttezza della richiesta di notifica di atti e documenti nei confronti del Governo degli Stati Uniti ai sensi della Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero.

(i) La richiesta deve essere presentata in duplice copia e tutti gli atti e/o i documenti devono essere tradotti in lingua inglese.⁵ *Si veda* Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero, articolo 5.

(ii) La richiesta deve essere accompagnata dal modulo obbligatorio (<https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6560&dtid=65>) debitamente compilato, in duplice copia e tradotto in lingua inglese.⁶ *Si veda* Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero, articoli 3 e 5. Si prega di utilizzare la versione più recente del modulo e di

² Conferenza dell’Aja sul Diritto Internazionale Privato, Manuale Pratico sull’Utilizzo della Convenzione in Materia di Notifica 40, ¶112 (2016), disponibile su: <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=2728&dtid=3>

³ *Id.* A 41, ¶112

⁴ Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notifica di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale, Art. 5, 15 novembre 1965, 658 U.N.T.S. 163 (“L’Autorità Centrale dello Stato in indirizzo dovrà preoccuparsi di notificare il documento o di farlo notificare dall’agenzia preposta...”).

⁵ United States of America – Central authority & Practical Information, <https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=279> (ultima visita 6 ottobre 2016).

⁶ Modello di formulario allegato alla Convenzione (Richiesta, certificato, sintesi con avvertenze), <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6560&dtid=65> (ultima visita 6 ottobre 2016).

compilarlo digitando le informazioni richieste. Il modulo in lingua italiana è scaricabile dal seguente sito: <https://assets.hcch.net/docs/a3f54658-81a5-4b2e-894b-b58af54c567d.pdf>.

(iii) Nel modulo modello obbligatorio deve essere indicato anche l'indirizzo completo dell'autorità richiedente (ad esempio, tribunale estero, o ufficio UNEP).

(iv) L'unico convenuto possibile è il Governo degli Stati Uniti d'America, in quanto i dipartimenti, le agenzie o gli enti del Governo U.S.A. non hanno negli Stati esteri personalità giuridica distinta e separata da quella del Governo degli Stati Uniti e non possono, pertanto, essere citati in giudizio separatamente dal Governo degli Stati Uniti d'America.

(v) Gli atti ed i documenti da notificare devono includere informazioni sufficienti sul caso, in genere sotto forma di ricorso, o di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, o di documento equipollente.

Inoltre, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, al Governo U.S.A. non può essere richiesto di presentare una comparsa di risposta o di comparire dinanzi al Giudice o al tribunale di uno Stato estero, se la notifica non si sia perfezionata per il Governo U.S.A., è a dire se l'atto non sia stato consegnato al Governo U.S.A. almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista per la comparizione o per la presentazione della comparsa di risposta. Poiché, come precisato, la notifica non si perfeziona e non diviene efficace al momento della consegna degli atti e/o documenti all'Autorità Centrale U.S.A. (OJIA), bensì solo con l'effettiva consegna di questi al Governo U.S.A. è necessario inviare la richiesta di notifica all'Autorità Centrale U.S.A. in tempo utile da consentire a quest'ultima di indirizzare correttamente il documento all'ufficio o agenzia del Governo U.S.A. convenuto e consegnarlo in modo che sia osservata il termine minimo, è a dire almeno 60 giorni prima della presentazione della comparsa di risposta, della comparizione davanti al Giudice e/o della data dell'udienza. Ciò vuol dire che, ad esempio, se le leggi di uno Stato prevedono che la comparsa di risposta o replica per iscritto debba essere presentata entro due settimane dalla data di notifica, tale termine dovrà essere derogato ove l'atto giudiziario sia notificato al Governo U.S.A., dovendosi assicurare a questo il termine di 60 giorni previsti per presentare la sua comparsa di risposta. Se le leggi di uno Stato prevedono che la comparsa di risposta o replica scritta venga sottoposta alla corte 10 giorni prima della data prevista per l'udienza, nel fissarsi la data dell'udienza si dovrà tenere in considerazione il termine garantito al Governo U.S.A., in quanto Stato estero, di 60 giorni dalla data di notifica per la presentazione della propria comparsa di risposta.

Dopo aver verificato il ricorrere o meno dei requisiti richiesti per la procedibilità della richiesta di notifica, l'Autorità Centrale U.S.A. rilascerà un certificato di accettazione o rifiuto che verrà inviato tramite servizio postale all'autorità richiedente. La notifica sarà rituale e si intenderà perfezionata solo ove l'Autorità Centrale rilasci il certificato di accettazione. La notifica è efficace dalla data indicata sul certificato di accettazione. Nei casi in cui l'Autorità Centrale U.S.A. emetta un certificato di rigetto, la notifica è ritenuta irrituale e non si sarà perfezionata, ed il Governo U.S.A. non potrà costituirsi in giudizio, né presentare una comparsa di risposta o comparire all'udienza, e non riconoscerà la validità di qualsivoglia giudizio reso nei confronti degli Stati Uniti d'America.